Giovedì 6 luglio 2000

TESTO DELLA COMMISSIONE	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

ALLEGATO

Allegato I, punto XX, punto 3 (direttiva 76/769/CEE)

3. La seguente avvertenza deve figurare in forma indelebile e facilmente leggibile sulla confezione degli articoli per l'infanzia diversi da quelli menzionati al precedente punto 1, che sono interamente o parzialmente fabbricati in PVC morbido contenente uno o alcuni di questi ftalati e destinati ai bambini di età *inferiore ai tre* anni e che possono essere introdotti in bocca:	3. La seguente avvertenza deve figurare in forma indelebile e facilmente leggibile sulla confezione degli articoli per l'infanzia diversi da quelli menzionati al precedente punto 1, che sono interamente o parzialmente fabbricati in PVC morbido contenente uno o alcuni di questi ftalati e destinati ai bambini di età **compresa tra i tre e i sei** anni e che possono essere introdotti in bocca **da bambini di età inferiore ai tre anni**:
«Attenzione! Non *introdurre in bocca per periodi di tempo prolungati* perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini».	«Attenzione! Non **lasciare in mano a bambini di età inferiore ai tre anni** perché può cedere ftalati pericolosi per la salute dei bambini».
Sull'articolo deve figurare la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:	Sull'articolo deve figurare la seguente dicitura abbreviata, indelebile e facilmente leggibile:
«Non tenere in bocca».	«Non tenere in bocca».

(Emendamento 9)

ALLEGATO

Allegato I, punto XX, punto 3 bis (nuovo) (direttiva 76/769/CEE)

	3 bis. Non è consentita l'aggiunta di aromi nei giocattoli e negli articoli per l'infanzia fabbricati in PVC morbido o comprendenti parti in PVC morbido che contengano uno o più di questi ftalati e che possano essere introdotti in bocca.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiduesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati) e che modifica la direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (COM(1999) 577 — C5-0276/1999 — 1999/0238(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1999) 577) [1],

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0276/1999),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0149/2000),

[1] GU C 116 E del 26.4.2000, pag. 14.

Giovedì 6 luglio 2000

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

25. Protezione delle foreste ***I

A5-0152/2000

I.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (COM(1999) 379 — C5-0076/1999 — 1999/0159(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO DELLA COMMISSIONE [1]	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1) *Considerando 3 bis (nuovo)*	
	(3 bis) considerando l'importanza del bosco mediterraneo negli ecosistemi dei paesi del sud dell'Unione europea, soprattutto nelle regioni interessate da processi di desertificazione;
(Emendamento 2) *Considerando 6 bis (nuovo)*	
	(6 bis) considerando che i danni subiti dalle foreste e dovuti a diversi fattori, in particolare all'inquinamento atmosferico e ad altri fattori meteorologici sfavorevoli, compromettono lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e la gestione delle zone rurali;
(Emendamento 3) *Considerando 6 ter (nuovo)*	
	(6 ter) considerando che la protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e altri fattori meteorologici sfavorevoli contribuisce pertanto direttamente alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE;
(Emendamento 4) *Considerando 7 bis (nuovo)*	
	(7 bis) considerando l'opportunità che le misure per l'esecuzione del presente regolamento siano adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1];

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[1] GU C 307 E del 26.10.1999, pag. 32.